



**SCHEMA DI CONVENZIONE**

tra

**REGIONE DEL VENETO**

e

**UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE  
DI COMMERCIO DEL VENETO**

(DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ )

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Venezia, Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23, sono presenti i Signori:

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro, 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901 – C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore della \_\_\_\_\_, in forza di quanto stabilito dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, articolo 23 ed in esecuzione del provvedimento della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, con sede in Venezia-Marghera, Via delle Industrie, 19 D, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.



cb533801



## PREMESSO

- che, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2844 del 29 settembre 2009, in data 26 marzo 2010, tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto è stato sottoscritto un Accordo di Programma con l'obiettivo di costruire un quadro strategico - programmatico comune al fine di incrementare le sinergie tra gli enti sottoscrittori, nonché di realizzare una addizionalità delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi, condividendo la necessità di massimizzare l'efficacia dei propri interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto e ciò attraverso il perseguimento di obiettivi programmatici meglio descritti all'articolo 3 del citato Accordo;
- che l'Accordo di Programma è stato prorogato, dapprima fino al 31 dicembre 2015 con DGR n. 2652 del 18 dicembre 2012 e successivamente fino al 31 dicembre 2018 con DGR n. 1794 del 9 dicembre 2015;
- che, con legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese", la Regione ha definito una nuova disciplina organica degli interventi a sostegno delle molteplici forme di aggregazione e cluster di imprese, tra cui i distretti industriali, le reti innovative regionali e le aggregazioni di imprese;
- che, l'articolo 10 della citata legge regionale prevede, al comma 2, che la Giunta regionale individui e finanzi programmi e progetti presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro operanti nel territorio veneto che hanno come scopo l'attuazione delle finalità della legge regionale 13/2014 in un'ottica di miglioramento del sistema produttivo locale.
- che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1996 del 28 ottobre 2014, è stato attuato per il periodo 2014-2016 un primo programma di promozione e informazione a favore delle imprese per il perseguimento delle finalità previste con legge regionale n. 13/2014, attuato dalla Regione del Veneto con la collaborazione della Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto;
- che, per lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione del Veneto utilizza il Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) attraverso il Programma operativo (POR) approvato per il periodo 2014-2020, il quale altresì concorre ad attuare le finalità e gli interventi previsti all'articolo 7 di cui citata legge regionale 13/2014, con specifico riferimento alle seguenti azioni del POR 2014-2020:
  - > Asse 1, azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi";
  - > Asse 3, azione 3.3.1 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente (distretti industriali)" e azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate



cb533801



individuare su base territoriale o settoriale”;

- che, in continuità con il sopra citato citato programma di promozione, di cui alla DGR n. 1996/2014, e considerata l’attuazione della programmazione POR FESR 2014-2020 del Veneto, per quanto riguarda le azioni richiamate al punto precedente, è ritenuto opportuno attivare una convenzione per implementare le nuove azioni che si rendono necessarie al fine di realizzare le finalità di cui alla legge regionale n. 13/2014;
- che, per la realizzazione delle attività operative, viene di seguito definito un programma di promozione e informazione rivolto al sistema distrettuale, delle reti e delle aggregazioni di PMI, all’interno del quale sono individuate le aree di intervento da svolgersi come successivamente specificato

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### **Articolo 1**

(Oggetto della convenzione)

1. La Regione del Veneto (d’ora in poi “Regione”) conviene con l’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (d’ora in poi “Unioncamere”) la realizzazione di diversificate attività, come descritte nello schema di seguito riportato, a favore dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese del Veneto, con gli obiettivi e le modalità in premessa descritti, che costituiscono parte integrante della presente Convenzione, collegati agli obiettivi di cui all’articolo 3 dell’Accordo di Programma [approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2844 del 29 settembre 2009 e sottoscritto in data 26 marzo 2010, prorogato, dapprima fino al 31 dicembre 2015 con DGR n. 2652 del 18 dicembre 2012, quindi, fino al 31 dicembre 2018 con provvedimento n. 1794 del 9 dicembre 2015] che qui si intendono integralmente richiamati e recepiti, e in continuità con le attività avviate con precedente convenzione approvata con DGR n. 1996 del 28 ottobre 2014 ai sensi della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10.
2. La presente Convenzione definisce i rapporti e gli accordi tra Regione e Unioncamere, partner istituzionale ed esecutivo nell’iniziativa, per lo svolgimento delle sotto indicate azioni, che prevede la spesa complessiva di euro 215.000,00 di cui euro 200.000,00 a carico della Regione (93%) e euro 15.000,00 a carico di Unioncamere (7%).



cb533801



Azioni	Importo in euro
<b>1. Newsletter "Clusters' People":</b>	
1.1 Redazione contenuti.	8.000,00
1.2 Impostazione grafica dei numeri e spedizione.	5.000,00
<b>TOTALE Azioni</b>	<b>13.000,00</b>
<b>2. Portale "Venetoclusters – Clusters and Industrial Networks" e APP "Veneto Experience":</b>	
2.1 Servizio di aggiornamento continuo dei contenuti.	15.000,00
2.2 Versione in lingua inglese: traduzione e aggiornamento contenuti.	15.000,00
2.3 Attività promozionali del Portale e della APP.	10.000,00
2.4 Implementazione azioni sinergiche con social networks.	5.000,00
2.5 Sviluppo delle aree dedicate all'interno del Portale e della APP per la presentazione di ciascun distretto industriale e rete innovativa regionale.	15.000,00
2.6 Connessione e interfacciamento del Portale con altri esistenti.	5.000,00
2.7 Modulo generazione account per accreditamento e accesso ad area riservata e gestione sicurezza nel Portale.	5.000,00
<b>TOTALE Azioni</b>	<b>70.000,00</b>
<b>3. Partecipazione istituzionale ad eventi di settore e organizzazione di eventi con le imprese:</b>	
3.1 Eventi di informazione sui contenuti della legge regionale e le azioni a bando.	25.000,00
3.2 Partecipazione-organizzazione della Regione Veneto ad eventi, a rilevanza nazionale ed internazionale, sulla ricerca e l'innovazione, sulla promozione dell'imprenditorialità ed eventi di settore.	37.000,00
<b>TOTALE Azioni</b>	<b>62.000,00</b>
<b>4. Dimensione specifica "Aggregazioni di imprese":</b>	
4.1 Supporto alle strutture regionali nelle fasi propedeutiche di attuazione del bando per le aggregazioni di imprese (attuativo azioni 1.1.4 e 3.3.1 del POR FESR) ai fini di agevolare e incrementare la partecipazione delle PMI venete allo strumento agevolativo.	23.000,00
<b>TOTALE Azioni</b>	<b>23.000,00</b>
<b>5. Dimensione specifica "Distretti industriali":</b>	
5.1 Follow up sul processo di riconoscimento soggetti giuridici rappresentanti e studio di azioni e soluzioni volte ad agevolare ed accelerare la fase propositiva del soggetto giuridico rappresentante per i distretti ancora sprovvisti della rappresentanza.	10.000,00
5.2 Costituzione di un <i>Helpdesk</i> a supporto ai soggetti giuridici ai fini della definizione dei programmi di distretto propedeutici per l'accesso ai finanziamenti POR FESR, con particolare riferimento alle azioni 1.1.4; 3.3.1; 3.4.1.	15.000,00
<b>TOTALE Azioni</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6. Dimensione specifica "Reti innovative regionale":</b>	
6.1 Supporto a Veneto Innovazione in merito alle attività di promozione e informazione dello strumento delle Reti innovative regionali.	10.000,00
<b>TOTALE Azioni</b>	<b>10.000,00</b>
Spese generali, ivi comprese le spese di certificazione	12.000,00
<b>TOTALE Budget complessivo</b>	<b>215.000,00</b>

3. La ripartizione, sopra riportata, riveste carattere indicativo e programmatico, pertanto, per esigenze funzionali-operative, la Regione, su propria iniziativa o su indicazione di Unioncamere, può autorizzare una diversa articolazione, tra le azioni previste, del budget complessivo di spesa.



cb533801



**Articolo 2**

(Compiti e funzioni)

1. La Regione e Unioncamere individuano, in funzione degli obiettivi indicati all'articolo 1, le attività che saranno, di volta in volta, realizzate operativamente da Unioncamere, nell'ambito delle azioni di cui all'art. 1, comma 2. Nella fase di organizzazione e realizzazione delle attività, le parti convengono di dare evidenza che le stesse sono realizzate nell'ambito della presente Convenzione e quindi in conformità all'Accordo di Programma sottoscritto fra Regione ed Unioncamere.
2. La Regione potrà effettuare in ogni momento la verifica tecnica ed amministrativa delle attività realizzate in collaborazione con Unioncamere.

**Articolo 3**

(Modalità di realizzazione)

1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente convenzione, Unioncamere assume piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate per la realizzazione delle attività svolte e, a tal fine, si impegna ad utilizzare le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, di avvalersi di altri oggetti e/o altre professionalità di supporto, individuati con le modalità e procedure previste dall'ordinamento giuridico in materia.
2. Qualora la Regione lo ritenga necessario ai fini di una più efficace esecuzione delle azioni previste potrà mettere a disposizione per le professionalità individuate da Unioncamere spazi attrezzati all'interno dei propri uffici e senza alcuna spesa a carico del bilancio regionale. Si esclude, in ogni caso, che ciò comporti per l'Amministrazione regionale, l'insorgere di un rapporto di qualsivoglia natura con il personale presente temporaneamente nelle sedi regionali.
3. La Regione e il suo personale rimane in ogni caso esente da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione della presente convenzione da parte di Unioncamere.

**Articolo 4**

(Finanziamento delle iniziative)

1. Per la realizzazione del programma di attività, la Regione assegna a Unioncamere un finanziamento di euro 200.000,00, pari al 93% della spesa complessiva prevista di euro 215.000,00, mentre la stessa Unione partecipa con un intervento finanziario di euro 15.000,00, pari al 7% della spesa complessiva.



cb533801



**Articolo 5**

(Erogazione del contributo)

1. Le modalità di erogazione del finanziamento regionale assegnato ad Unioncamere, di cui all'art. 4 , sono così determinate:
  - a) 1^ tranche, a titolo di anticipo pari al 40% dell'ammontare della quota di finanziamento regionale, previa presentazione di idonea garanzia, quale fideiussione bancaria o assicurativa, di pari importo;
  - b) 2^ tranche pari al restante 60%, ovvero unica tranche pari al 100%, previa presentazione di un resoconto attestante tutte le attività svolte e le spese complessivamente sostenute, pari almeno ad euro 215.000,00. Tale resoconto dovrà essere accompagnato da una relazione di certificazione secondo quanto previsto al successivo articolo 6. La quota regionale erogata, che non potrà in ogni caso essere superiore ad euro 200.000,00, sarà in ogni caso commisurata all'importo di spesa sostenuta e ammessa a rendicontazione a seguito di esperita istruttoria amministrativa da parte degli uffici regionali.
2. Unioncamere si impegna a conservare in originale la documentazione amministrativo – contabile probante le spese sostenute, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica e per il tempo di almeno 5 (cinque) anni decorrenti dall'erogazione del saldo del finanziamento di cui al precedente comma 1, lettera b).
3. La liquidazione del saldo del finanziamento, di cui al comma 1 lettera b) è, in ogni caso, subordinata all'esito di eventuali controlli ispettivi o alla presentazione di documenti o di chiarimenti richiesti a seguito di istruttoria da parte della Regione. L'erogazione della 1^ e della 2^ tranche è altresì subordinata temporalmente all'effettiva disponibilità di cassa sul relativo capitolo di spesa del bilancio regionale.
4. Qualora il resoconto delle spese sostenute determini un ammontare di finanziamento spettante ad Unioncamere d'importo inferiore alla quota eventualmente erogata con la 1^ tranche, Unioncamere dovrà restituire la somma eccedente, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di erogazione dell'anticipo, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla adozione del provvedimento regionale di decadenza parziale, ovvero totale, dal finanziamento concesso.



cb533801



**Articolo 6**

(Rendicontazione delle spese)

1. Per l'elaborazione del resoconto delle attività e delle spese di cui al precedente articolo le parti assumono quale riferimento normativo il "Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea Sud Est Europa", nella versione del 10 ottobre 2012 approvata dalla Commissione Mista Stato-Regioni (Repertorio 187/CSR).
2. Unioncamere individuerà un "certificatore delle spese", iscritto all'albo dei revisori legali e che risponda ai criteri previsti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, il quale dovrà attestare con apposita certificazione che le spese sostenute e presentate a rendicontazione risultano conformi alle prescrizioni di cui al sopramenzionato Manuale di rendicontazione, che le parti assumono come riferimento.
3. Unioncamere si impegna a trasmettere il resoconto di cui all'articolo 5, comma 1 b) e la certificazione di cui all'art. 6, comma 2, entro il 30 dicembre 2017.
4. Considerato che Unioncamere cofinanzia le attività, oggetto della presente convenzione, si dà atto che le spese generali, che includono anche le spese di certificazione, di cui al comma 2, sono determinate forfaitariamente in euro 12.000,00.

**Articolo 7**

(Durata)

1. La presente convenzione ha durata che intercorre tra la data di sottoscrizione della presente convenzione e il 23 dicembre 2017.
2. Conseguentemente saranno ritenute ammissibili a rendicontazione le spese sostenute entro l'intervallo temporale di cui al precedente comma 1.

**Articolo 8**

(Tracciabilità dei flussi)

1. Ai fini di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", Unioncamere:
  - a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;



- b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di decadenza del contributo assegnato;
- c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento del proprio fornitore agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri fornitori, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Articolo 9

(Obblighi di riservatezza e segretezza delle parti)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati oggetto di trattamento nel corso della realizzazione delle attività oggetto del Progetto, nel caso siano dati personali, saranno soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali e nel rispetto delle modalità indicate nel decreto legislativo n. 196/2003.

#### Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
2. Si dà atto che l'attività previste dalla presente convenzione costituiscono esercizio di funzione pubblica e pertanto la registrazione della stessa sarà effettuata solamente in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, li \_\_\_\_\_

Regione del Veneto

Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto

Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti



cb533801

